

comune di
PRATO



Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche

Allegato “T” al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 464 del 28/12/2023

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
2. Gli oneri relativi alle attività tecniche incentivabili sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di opere e lavori, servizi e forniture.
3. Le risorse destinate al finanziamento degli incentivi oggetto del presente Regolamento devono essere espressamente indicate nel loro ammontare nel quadro economico dell'opera o lavoro e nel prospetto economico del servizio o fornitura. Tale adempimento è obbligatorio e la sua mancata osservanza preclude la possibilità di successiva erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche.

Articolo 2 – Esclusioni

1. La presente disciplina non si applica:
 - a) in caso di procedure di acquisto non ricomprese nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 36/2023;
 - b) in caso di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. n. 36/2023, salva l'ipotesi in cui, si sia svolta una procedura comparativa dandone motivatamente atto nella decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023;
 - c) in relazione a tutte le altre procedure di affidamento per le quali non è prevista una valutazione comparativa tra più offerte e in caso di affidamento mediante procedure di somma urgenza;
 - d) in caso di affidamento a società in house;
 - e) a contratti di servizi e forniture nel caso in cui non è nominato il direttore dell'esecuzione o, se nominato, nel caso di assenza di motivata attestazione circa la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, dei contratti di servizi e forniture individuati ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023;
 - f) in caso di procedure di affidamento relative a contratti di concessione o altre forme contrattuali diverse dall'appalto di lavori, servizi e forniture.
2. Nel provvedimento di cui all'art. 6 comma 3 del presente Regolamento deve darsi espressamente atto che non ricorre alcuno dei casi di esclusione di cui al presente articolo, pena la non liquidabilità degli incentivi previsti nel provvedimento stesso.

Articolo 3 – Incentivi per opere o lavori

1. A valere sugli stanziamenti indicati all'art. 1 comma 2, sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base della procedura di affidamento, al netto delle opzioni e dei rinnovi, come di seguito prevista e modulata:
 - a) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc) con importo superiore alla soglia comunitaria: percentuale del 1,40%;
 - b) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,60%;
 - c) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc) con importo inferiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;

- d) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, ecc) con importo superiore alla soglia comunitaria: percentuale del 1,50%;
- e) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, ecc) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,70%;
- f) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, ecc) con importo pari o inferiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,90%;
- g) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana, con importo superiore alla soglia comunitaria: percentuale del 1,60%;
- h) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi pari o inferiore alla soglia comunitaria e pari o superiori ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
- i) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana con importi inferiori ad € 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;

2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, le risorse finanziarie destinate agli incentivi per funzioni tecniche sono ricalcolate tenendo conto dell'importo delle maggiori somme costituite dalla variante, rispetto all'importo del progetto originariamente approvato.

Articolo 4 – Incentivi per servizi o forniture

1. A valere sugli stanziamenti indicati all'art. 1 comma 2 sono destinate, per ciascun servizio o fornitura di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base della procedura di affidamento, al netto delle opzioni e dei rinnovi, come di seguito prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo:

- a) Servizi e forniture con importo superiore ad € 1.000.000,00: percentuale del 1,00%;
- b) Servizi e forniture con importo pari o inferiore ad Euro 1.000.000,00 e pari o superiore alla soglia comunitaria: percentuale del 1,20%;
- c) Servizi e forniture con importo inferiore alla soglia comunitaria: percentuale del 1,40%.

Articolo 5 – Norme comuni per procedure di affidamento relative ad opere o lavori, servizi o forniture

1. Il Dirigente competente, su proposta del RUP e sentiti i Dirigenti cui sono assegnati gli altri dipendenti ritenuti necessari al progetto, prima dell'avvio delle attività oggetto di incentivazione, con apposito atto/comunicazione conferisce gli incarichi stabilendo i termini entro i quali devono essere espletati. Il Dirigente competente, con apposito atto/comunicazione motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di incentivazione individuale originariamente previste.

2. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto ad una o più delle attività di cui all'articolo 6 commi 1 e 2, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Dirigente competente.

3. Sono in ogni caso esclusi dal computo dell'importo posto a base della procedura di affidamento: oneri fiscali, IVA, spese tecniche, oneri per allacciamenti e in generale oneri per spese tecniche accessorie inerenti al progetto, somme per espropri e/o acquisizione immobili e quant'altro non connesso con il progetto a base della procedura di affidamento.

4. Le varianti/modifiche non conformi all'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 non danno diritto al riconoscimento dell'incentivo per funzioni tecniche. Le varianti/modifiche danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se comportano uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo originariamente posto a base della procedura di affidamento. L'incentivo in questo caso è ricalcolato tenendo conto dell'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

5. Il compenso al RUP è dovuto anche nel caso in cui le altre attività di cui all'art. 6 commi 1 e 2 siano affidate all'esterno.

6. Gli importi di cui agli artt. 3 e 4 sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali (IRAP) a carico dell'amministrazione.

7. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza o di soggetto aggregatore nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza o del soggetto aggregatore, una quota parte, non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto dagli artt. 3 e 4.

8. Il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche svolte in relazione ad appalti per manutenzione, ordinaria e straordinaria è subordinato ad una motivata attestazione, in cui siano descritti, sinteticamente, gli elementi che danno luogo, nelle singole procedure di affidamento, a problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno dell'Amministrazione. Tale attestazione deve essere resa, a pena di non ammissione al riconoscimento degli incentivi di cui si tratta, dal Dirigente competente nell'atto in cui viene stabilito il quadro economico dell'opera o del lavoro o il prospetto economico per acquisti di servizi e forniture.

9. Nelle ipotesi di affidamenti relativi a lavori, servizi o forniture di durata pluriennale, l'incentivo annuale è calcolato ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento ed è attribuito, limitatamente alle attività effettivamente svolte per la relativa annualità del contratto, nella misura stabilita dall'art. 6.

10. Nel caso di affidamenti di lavori, servizi o forniture con lo strumento dell'accordo quadro, il calcolo dell'incentivo si basa sull'importo annuale dei contratti applicativi.

Articolo 6 – 80% delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche

1. L'80% delle risorse finanziarie è ripartito, per ciascuna procedura di affidamento relativa ad opere o lavori, per lo svolgimento delle attività incentivabili ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, secondo le percentuali di seguito indicate:

a) programmazione della spesa per investimenti 3%;

b) Responsabile Unico del Progetto (RUP)¹ 24% - 36%;

c) collaborazione all'attività del RUP (responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e responsabile di procedimento per la fase di affidamento e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)² 0% - 12%;

¹L'attività del Responsabile Unico del Progetto è incentivata per una percentuale minima del 24%, fino ad una percentuale massima del 36% (qualora non siano nominati i collaboratori del RUP quali responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e responsabile di procedimento per la fase di affidamento (art. 15, comma 4, D.lgs. n. 36/2023), e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del RUP).

²Variabile da 0% a 12%, in base alle effettive nomine (nel caso di gare di importo a base d'asta superiore a 500.000 €, una quota del 3% è attribuita alla/e figura/e del/dei collaboratore/i amministrativi che si occupano dell'espletamento della gara: detta quota si cumula con l'incentivo del 4% per la predisposizione dei documenti di gara).

- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e collaboratori³ 2%;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)⁴ e collaboratori 6% - 8%;
- f) redazione del progetto esecutivo e collaboratori⁴ 8 -16%;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e collaboratori 3 %;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione e collaboratori 5%;
- i) predisposizione dei documenti di gara⁵ 4%;
- l) direzione dei lavori, ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere), collaboratori del direttore dell'esecuzione⁶ 20%;
- m) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e collaboratori 3%;
- n) collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità, regolare esecuzione, collaudo statico⁷ e collaboratori 10%.

2. L'80% delle risorse finanziarie è ripartito, per ciascuna procedura di affidamento relativa a servizi o forniture, per lo svolgimento delle attività incentivabili ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, secondo le percentuali di seguito indicate:

- a) programmazione della spesa per investimenti 3%;
- b) Responsabile Unico del Progetto (RUP)⁸ 28% - 40%;
- c) collaborazione all'attività del RUP (responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e responsabile di procedimento per la fase di affidamento e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)⁹ 0% - 12%;
- d) Redazione del progetto (livello unico), e collaboratori 16%;

³ Nel caso in cui il DOCFAP non venga redatto e venga invece redatto il PFTE, la percentuale del DOCFAP viene conglobata con quella del PFTE.

⁴ Nel caso in cui il DOCFAP venga redatto ed il PFTE non venga redatto sviluppando invece in un'unica soluzione il progetto esecutivo, la percentuale del PFTE viene conglobata con quella del progetto esecutivo. Nel caso in cui il DOCFAP ed il PFTE non vengano redatti e venga invece redatto in un'unica soluzione il progetto esecutivo, le percentuali del DOCFAP e del PFTE vengono conglobate con quella del progetto esecutivo.

⁵ Da intendersi compresa l'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione.

⁶ L'attività di Direzione dei lavori è incentivata per una percentuale del 20%. Qualora sia nominato l'Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere), su indicazione del RUP ed in base all'impegno ritenuto necessario per tipologia, caratteristiche e modalità esecutive dell'opera, la suddetta percentuale verrà ripartita anche tra le figure del/dei direttore/i operativo/i e del/dei ispettore/i di cantiere per una quota minima del 6%, oltre che tra quelle dei collaboratori amministrativi se presenti.

⁷ L'attività di collaudo tecnico-amministrativo/Certificato Regolare Esecuzione è incentivata per una percentuale del 10%. Qualora sia effettuato anche il Collaudo statico, su indicazione del RUP ed in base all'impegno ritenuto necessario in rapporto alla complessità dell'opera, la suddetta percentuale verrà ripartita anche con la figura del Collaudatore statico per una quota minima del 4%, oltre che tra quelle dei collaboratori amministrativi se presenti.

⁸ L'attività del Responsabile Unico del Progetto è incentivata per una percentuale minima del 28%, fino ad una percentuale massima del 40% (qualora non siano nominati i collaboratori del RUP quali responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e responsabile di procedimento per la fase di affidamento (art. 15, comma 4, D.lgs. 36/2023), e/o addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, la percentuale relativa a tali attività viene conglobata con quella del RUP).

⁹ Variabile da 0% a 12%, in base alle effettive nomine.

- e) Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione¹⁰ e collaboratori 3%;
- f) Predisposizione dei documenti di gara¹¹ 10%;
- g) Direzione dell'esecuzione e collaboratori del Direttore dell'esecuzione¹² 20%;
- h) Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione¹³ e collaboratori 3%;
- i) Verifica di conformità e collaboratori 5%.

3. Nell'atto in cui viene stabilito il quadro economico dell'opera o del lavoro o il prospetto economico per acquisto di servizi e forniture, è fatto obbligo al RUP di indicare l'ammontare dell'incentivo relativo alle diverse categorie di attività e l'eventuale attribuzione di incarichi esterni. Conseguentemente nello stesso atto verrà redatto un prospetto contenente l'ammontare dell'incentivo operando tutti gli eventuali scorpori conseguenti ad incarichi esterni. Tale prospetto dovrà precisare le quote attinenti alle diverse fasi della prestazione relativa.

4. Non è in alcun caso compreso tra i destinatari dell'incentivo il personale dell'Ente con qualifica dirigenziale.

Articolo 7 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. L'incentivo è corrisposto dal Dirigente competente, sentito il RUP, che accerta ed attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente.

2. Salva ogni valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente competente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal D.lgs. n. 36/2023) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 6 commi 1 e 2.

3. Qualora durante le procedure si verificano ritardi o aumenti di costo (rispetto a quelli previsti dal quadro economico o prospetto economico a base della procedura di affidamento depurato del ribasso d'asta offerto, o dal contratto di appalto), con esclusione dei ritardi non imputabili ai soggetti che hanno svolto le attività di cui all'art. 6 commi 1 e 2 e di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, le risorse finanziarie connesse all'incentivo vengono decurtate in maniera proporzionale al ritardo o al maggior costo per la realizzazione dell'opera, del lavoro o per l'acquisizione di beni e servizi così come segue:

- a) incremento dei tempi o dei costi fino al 15% per lavori e fino al 10% per servizi e forniture: nessuna riduzione;
 - b) incremento dei tempi o dei costi oltre il 15% per i lavori ed oltre il 10% per i servizi e forniture e fino al 25% di quelli programmati: riduzione pari al 20%;
 - c) oltre il 25% e fino al 50% di quelli programmati: riduzione pari al 30%;
 - d) incremento dei tempi o dei costi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione pari al 50%.
- Nel caso di aumento dei tempi e dei costi le due decurtazioni si vanno a sommare.

4. Le decurtazioni sono a carico dei soggetti incaricati delle fasi che hanno subito ritardi o aumenti di costo.

¹⁰ L'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione può espletarsi con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o con la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI). Nell'ipotesi in cui non sia prevista la redazione del PSC o del DUVRI la percentuale fa ad incrementare la fase di redazione del progetto.

¹¹ Da intendersi compresa l'attività amministrativa di svolgimento della procedura di affidamento sino alla proposta di aggiudicazione;

¹² L'attività di Direzione dell'esecuzione è incentivata per una percentuale del 20%. Qualora siano nominati i Collaboratori del Direttore dell'esecuzione, su indicazione del RUP ed in base all'impegno ritenuto necessario per tipologia, caratteristiche e modalità esecutive della prestazione, la suddetta percentuale verrà ripartita anche tra le figure dei Collaboratori del Direttore dell'esecuzione per una quota minima del 7%.

¹³ Nell'ipotesi in cui non sia prevista la redazione del PSC o del DUVRI la percentuale fa ad incrementare la fase di direzione dell'esecuzione.

5. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Detto limite è incrementato del 15% nell'ipotesi prevista dall'art. 45 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023.

6. La liquidazione degli incentivi, da parte del Dirigente competente, avviene:

a) per le attività di cui all'art. 6 comma 1 lett. a), c)¹⁴, d), e), f), g), h), i), e per le attività di cui all'art. 6 comma 2 lett. a), c)¹⁵, d), e), f) entro trenta giorni dall'efficacia dell'affidamento come segue: al RUP il 20% dell'incentivo complessivamente spettante, mentre agli altri aventi diritto, coinvolti nelle attività già citate, l'intera quota.

b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità come segue: al RUP il 60% dell'incentivo complessivamente spettante, mentre agli altri aventi diritto, coinvolti nelle attività già citate, l'intera quota;

c) al RUP la quota residua solo dopo che il Dirigente competente abbia accertato l'avvenuta effettuazione degli adempimenti di cui al successivo comma 10.

7. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nel provvedimento di cui all'art. 6 comma 3.

8. Nel caso di contratti pluriennali e di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione in più fasi delle attività già concretamente e positivamente svolte.

9. Nessuna liquidazione di incentivo viene operata qualora l'opera, il lavoro, l'acquisizione di fornitura o servizio, per qualsiasi motivo, non sia oggetto di procedura di affidamento con aggiudicazione divenuta efficace.

10. Nel caso di opere che riguardino immobili appartenenti al patrimonio comunale o in uso all'amministrazione comunale, il RUP, ai fini della conclusione dell'opera e della liquidazione del saldo del compenso dovuto, deve:

a) attestare l'avvenuta trasmissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del collaudo dell'immobile nonché l'ottenimento dai competenti organi, ove necessario, delle autorizzazioni per il regolare utilizzo della struttura;

b) acquisire dal Dirigente del Servizio Patrimonio apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta trasmissione, allo stesso Servizio Patrimonio, dei dati (digitali/alfanumerici) utili all'aggiornamento delle planimetrie e degli archivi patrimoniali ed il certificato di agibilità comprensivo delle certificazioni e delle documentazioni propedeutiche;

c) acquisire dal Dirigente del Servizio Sistema Informativo apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta trasmissione, allo stesso Servizio Sistema Informativo, dei dati (digitali/alfanumerici) utili all'aggiornamento della cartografia comunale digitalizzata.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano a far data dal 1 novembre 2019.

¹⁴ Ad eccezione dei collaboratori per la fase di esecuzione.

¹⁵ Ad eccezione dei collaboratori per la fase di esecuzione.

Articolo 8 – 20% delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche

1. Il 20% delle risorse destinate all'incentivazione per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione:

- per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- per l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- per l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una percentuale non inferiore al 5% di tali risorse è in ogni caso destinata:

- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

2. Incrementano le risorse di cui al comma 1:

- quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte;
- quote parti dell'incentivo prive dell'attestazione del Dirigente competente;
- quote parti dell'incentivo non corrisposto perché eccedente al 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- quote parti dell'incentivo corrispondente ad attività svolte da personale con qualifica dirigenziale;
- quote parti dell'incentivo corrispondente a prestazioni affidate all'esterno.

3. Nelle ipotesi di opera finanziata in parte da entrate a destinazione vincolata e in parte da fondi propri comunali, la quota del 20% delle risorse finanziarie per funzioni tecniche confluisce nel quadro economico dell'opera.

Articolo 9 – Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'Amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

2. Sia in caso di opere o lavori pubblici che in caso di servizi o forniture, il presente Regolamento si applica a bandi o avvisi di indizione o lettere di invito relativi a procedure di scelta del contraente pubblicati a partire dall'1 luglio 2023 - limitatamente alle attività svolte dall'1 luglio 2023.

3. In caso di affidamento diretto caratterizzato da particolare complessità per il quale si sia svolta una procedura comparativa, il presente Regolamento si applica alle decisioni di contrarre pubblicate a partire dall'1 luglio 2023 - limitatamente alle attività svolte dall'1 luglio 2023.

4. È possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 del presente articolo, solo ove il relativo finanziamento sia stato accantonato a tale scopo nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.

5. In caso di bandi o avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente pubblicati prima del 1 luglio 2023 si applica il previgente Regolamento anche con riferimento alle attività compiute successivamente a tale data.

6. In deroga alle disposizioni dell'art. 6 comma 4 disposizioni dell'art. 8 comma 5 del D.L. n. 13/2023 (conv. L. 41/2023) e dell'art.225 c.8 D.lgs. n. 36/2023, l'incentivo per funzioni tecniche è riconosciuto ai dirigenti, con riferimento agli interventi finanziati con fondi PNRR/PNC e per il periodo dal 2023 al 2026, in relazione allo svolgimento da parte dei medesimi delle attività di cui ai commi 1 e 2 del

medesimo art. 6. Gli incentivi saranno erogati secondo le modalità attuative definite in sede di contrattazione decentrata.